

COMUNE DI PAULARO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI

SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER

L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Soggetti attivi e passivi
- Art. 3 Occupazioni permanenti e temporanee

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

- Art. 4 Domanda di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 5 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 6 Concessioni per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 7 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 8 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 9 Decadenza della concessione
- Art. 10 Revoca della concessione
- Art. 11 Rinnovo delle concessioni
- Art. 12 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 13 Oggetto della tassa
- Art. 14 Classe del Comune
- Art. 15 Graduazione della tassa -
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 16 Riduzione tariffaria per categoria
- Art. 17 Criteri per la determinazione delle tassa
- Art. 18 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 19 Tariffe
- Art. 20 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 21 Esenzioni

TITOLO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- Art. 22 Occupazioni permanenti
- Art. 23 Occupazioni temporanee

TITOLO V - GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 24 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 25 Sanzioni
- Art. 26 Funzionario responsabile

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 27 Norme finali
- Art. 28 Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 3

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 4

DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari delle attività commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante l'attività commerciale stessa per l'esposizione della loro merce.

ART. 5

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale "tributi" che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Le domande di autorizzazione saranno trasmesse per l'acquisizione del relativo parere e per ogni altra verifica di ordine tecnica che si rendesse necessaria all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il rilascio avverrà con provvedimento sindacale per le occupazioni temporanee e con deliberazione giuntalesca per le occupazioni permanenti.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 6

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la domanda di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni nove.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 7
PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stanziamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 8
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 9
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

c) la violazione di norme di legge o regolamento in materia di occupazione dei suoli.

ART. 10
REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 11
RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita domanda, almeno 90 giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e 30 giorni per quelle temporanee.

ART. 12
OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza -oltre al rispetto di quanto disposto all'art. 2 del presente regolamento- la rimozione dei materiali, assegnando un termine di giorni 60 per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

TITOLO III TARIFFE

ART. 13 OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

ART. 14 CLASSE DEL COMUNE

Il Comune di Paularo, con popolazione residente al 31 dicembre 1992 pari a n. 3.171 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

ART. 15
GRADUAZIONE DELLA TASSA
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 13 sono classificate secondo l'allegato elenco, approvato con deliberazione giuntale n. 197 del 13 maggio 1994, avente ad oggetto: "Approvazione elenco di classificazione degli spazi e delle aree pubbliche al fine dell'applicazione della T.O.S.A.P.", esecutiva ai sensi di legge e pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e reso noto al pubblico.

ART. 16
RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

Categoria II[^] - 25% (venticinque per cento);

Categoria III[^] - 50% (cinquanta per cento);

Categoria IV[^] - 70% (settanta per cento).

ART. 17
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

ART. 18
MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dai dipendenti dell'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra le strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 19
TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 15 e saranno allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla EFFETTIVA superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 15, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento.

- a) occupazioni fino a 5 ore: riduzione del 50 per cento;
- b) occupazioni da 5 a 8 ore: riduzione del 30 per cento;
- c) occupazioni da 8 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera;

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento.

La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle tariffe giornaliere.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

ART. 20 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993, la tariffa è ridotta ad un terzo;

b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento;

c) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del decreto legislativo 507/1993, la tariffa è ridotta ad un terzo;

b) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate,

la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

c) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e ~~mercati~~ la tariffa rimane invariata;

d) le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46;

e) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa rimane invariata;

f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento;

g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

ART. 21 ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 - comma 1° - lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

i) l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche che diano luogo ad un ammontare non superiore a lire 20.000.=.

TITOLO IV

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 22

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

ART. 23 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

TITOLO V GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 24 ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal predetto Ente e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50 - comma 4° - del Decreto Legislativo n. 507/1993 entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascuno anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 25 SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50 - comma 1° - del Decreto Legislativo 507/93, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383 (e successive modificazioni), della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del Decreto Legge 30 aprile 1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento giuntale n. 62 del 04 febbraio 1994, esecutivo ai sensi di legge, ha designato un funzionario responsabile per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestione della Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Tale provvedimento è stato trasmesso alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze con nota prot. n. 1608 del 01 marzo 1994.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 27
NORME FINALI

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 10 dicembre 1992 e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART. 28
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08 giugno 1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	L.	34.000
Categoria seconda	L.	25.500
Categoria terza	L.	17.000
Categoria quarta	L.	10.200

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e
soprastanti il suolo, diverse da quelle contemplate nell'art. 46
del Decreto Legislativo 507/1993.

Per ogni metro quadrato e per anno la tariffa è ridotta ad un
terzo:

Categoria prima	L.	11.333
Categoria seconda	L.	8.500
Categoria terza	L.	5.667
Categoria quarta	L.	3.400

C) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 20%):

Categoria prima	L.	6.800
Categoria seconda	L.	5.100
Categoria terza	L.	3.400
Categoria quarta	L.	2.040

D) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima	L.	10.200
Categoria seconda	L.	7.650
Categoria terza	L.	5.100
Categoria quarta	L.	3.060

E) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno L. 350.000

F) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	L.	20.000
Zona limitrofa	L.	15.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	L.	10.000

G) Distributori di carburanti:

Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzioni di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L.	60.000
Zona limitrofa	L.	50.000
Sobborghi e zone periferiche	L.	30.000
Frazioni	L.	10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	L.	2.000
Categoria seconda	L.	1.500
Categoria terza	L.	1.000
Categoria quarta	L.	600

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 5 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L.	1.000
Categoria seconda	L.	750
Categoria terza	L.	500
Categoria quarta	L.	300

2. fino a 5 ore (riduzione del 50%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L.	800
Categoria seconda	L.	600
Categoria terza	L.	400
Categoria quarta	L.	240

3. oltre le 5 ore e fino a 8 ore e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L.	1.400
Categoria seconda	L.	1.050
Categoria terza	L.	700
Categoria quarta	L.	420

4. oltre le 5 ore e fino a 8 ore e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L.	1.120
Categoria seconda	L.	840
Categoria terza	L.	560
Categoria quarta	L.	336

5. oltre le 8 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L.	2.000
Categoria seconda	L.	1.500
Categoria terza	L.	1.000
Categoria quarta	L.	600

6. oltre le 8 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L.	1.600
Categoria seconda	L.	1.200
Categoria terza	L.	800
Categoria quarta	L.	480

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione ad un terzo):

Categoria prima	L.	666
Categoria seconda	L.	500
Categoria terza	L.	333
Categoria quarta	L.	200

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A).